

## **La “libertà ragionevole” nel pensiero di Erhard Denninger**

di

Umberto Allegretti\*

Il mio primo incontro personale con il prof. Erhard Denninger avvenne nel 2003 per merito del grande giurista italiano Pietro Barcellona a uno dei convegni organizzati in Sicilia a cavallo tra il secolo scorso e l'attuale da questo importante giusprivatista e filosofo del diritto. Si trattava di convegni su temi giuridici, svolti attraverso relazioni e dibattiti tra significativi giuristi affidati, oltre che ad autori italiani, a importanti giuristi di altre nazionalità, tra cui parecchi accademici tedeschi, incluso – appunto - Erhard Denninger.

La figura alta e severa, ma non priva di sorriso e di umorismo, del Prof. Erhard Denninger, nato il 20 giugno 1932 e scomparso il 1° dicembre 2021, colpiva per la profonda cultura, la capacità di comunicazione e la vivace presentazione, che lo distinguevano tra i relatori. Stringemmo presto fra noi una viva amicizia, sostenuta da una reciproca cordialità che si ancorava a molte convergenze nell'impostazione delle nostre analisi e al comune interesse, oltre che per il diritto pubblico, per il retroterra culturale e politico che guidava le posizioni di entrambi.

Vari aspetti umani e scientifici rendevano unica la personalità di Erhard Denninger, che univa alle virtù dell'origine nordica familiare l'energia di una vita largamente vissuta nella Germania meridionale (Land Hessen). La sua personalità si nutriva anche del calore artistico e naturale italiano umbro di sua moglie Linda

---

\* Emerito di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Firenze.

Denninger, nativa di Città di Castello. La loro unione è stata una comunità di vita mediata dal legame linguistico e dalla frequenza dei suoi soggiorni in Italia, e più specialmente nell'Italia Centrale, che hanno agevolato a molti di noi la comprensione della lezione giuridica di Denninger. Pur mantenendo, da uomo e scienziato quale egli era, la complessità di espressione tipica del sapere giuridico tedesco, la sua conoscenza della lingua e della cultura italiana è stata, indubbiamente, un tramite fondamentale di reciproca compatibilità.

L'incontro scientifico tra noi ha trovato altresì un naturale complemento nell'accompagnamento dell'interesse giuridico con il gusto per la cultura pittorica e artistica dei due Paesi, ed è stato occasione, nei viaggi a scopo scientifico in Italia e in Germania, di vicendevoli ospitalità con soggiorni suoi e di sua moglie a Firenze, dove io insegnavo, e sulla costa versiliana (dove i Denninger vennero un'estate con la famiglia) nonché di altri incontri a Francoforte, nella valle del Reno, a Weimar, e altrove in Germania.

2. Volendo delineare in estrema sintesi la fisionomia, così ricca di articolazioni, dell'opera giuridica di Erhard Denninger, credo che si debba innanzi tutto sottolineare l'ampiezza, pari alla profondità, della sua riflessione costituzionale.

Per un verso, la sua opera è collegata ai fondamenti filosofici del diritto e della politica. I suoi scritti sono, con frequenza, esplicitamente ricondotti agli autori classici di filosofia del diritto, disciplina del resto che egli ebbe a insegnare all'Università, oltre ai corsi di diritto pubblico. Colpiscono i ripetuti riferimenti alla dottrina kantiana: tale impostazione trova il suo luogo centrale nel libro *Menschenrechte und Grundgesetz*, Albatros, Weinheim, 1994 (per il quale si dispone anche della traduzione italiana *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, con introduzione di C. Amirante, Giappichelli, Torino, 1994). E, come rileva anche Amirante nella sua introduzione a quell'opera, giurista filosofo egli sempre appare ad una lettura sensibile del suo discorso sul diritto.

Altri espliciti richiami all'opera di Kant, che spesso si accompagnano a molti riferimenti alla multiforme opera di Jürgen Habermas, figurano nello scritto *Pilastri di una cultura europea dello stato di diritto* (in *Le prospettive europee di apertura*

*all'Europa orientale e ai paesi del Mediterraneo*, a cura di G. Gozzi, Ravenna, 2003), dove Denninger fa propria la pregnante espressione kantiana "formula trascendentale del diritto pubblico" per indicare il rapporto tra stato e comunità.

Per altro verso, nella sua opera spicca l'unificazione tecnica interna al diritto pubblico mediante una comune configurazione normativa delle peculiarità dell'organizzazione e del procedimento amministrativi, esposta nella *lectio magistralis* svolta nel 2008, con la presentazione di chi scrive, all'Università di Firenze, dal titolo "*L'effettività dei diritti fondamentali mediante l'organizzazione e il procedimento*", 2008. Denninger, riferendosi anche all'habermasiana teoria filosofica del discorso razionale, ricostituiva così quell'unità del diritto pubblico, che costituisce una caratteristica sommamente lodevole della trattazione dogmatica, ma prima ancora della compattezza legislativa, propria della più schietta concezione tedesca del diritto pubblico.

Per lui, inoltre, sulla base dell'ideale origine liberale della sua posizione di pensiero (completata dall'adesione ai nuovi diritti della democrazia sociale) si configura come elemento di unione tra il diritto costituzionale e il diritto amministrativo quella parte del diritto pubblico costituita dal diritto di polizia (*Polizeirecht*). Su tale argomento specifico egli si soffermò ripetutamente, in quanto ordinamento teso alla realizzazione della "sicurezza". Esso, a sua volta, pur contrassegnato dal perseguimento del fine dello "stato di sicurezza", si unifica, per via di contrapposizione ma nei confini di una "proporzione equilibrata e ragionevole", con le garanzie dovute alle libertà e ai diritti fondamentali in cui queste si sostanziano. Il tema dell'"Enduring Freedom" (nella traduzione italiana, "libertà durevole") acquisisce una posizione importante all'inizio del saggio *Dallo "stato di diritto" allo "stato di prevenzione" e l'autonomia della persona* (in *I diritti umani tra politica filosofia e storia*, a cura di P. Barcellona e A. Carrino, tomo II, Guida 2003, pagg. 67-82), indicando i "rapporti tesi fra sicurezza e libertà". Queste entità - nella visione di Denninger - "devono essere realizzate nello stesso 'spazio' e precisamente con gli strumenti del diritto". Sono infatti "l'esistenza integrale dell'uomo, il libero sviluppo della sua personalità e la garanzia di una esistenza

dignitosa” che “richiedono *ambidue le cose*”, sebbene per sé contrapposte, dando luogo in tal modo a “un elemento di indeterminatezza”. Ciò caratterizza il terreno dell’incontro-scontro tra libertà e sicurezza. “Libertà ragionevole”, dunque, come gli organizzatori di questo convegno hanno intitolato tale rapporto. Ed è in funzione di questo carattere, mi pare, che il rapporto tra libertà e sicurezza si configura come un problema di effettività dei diritti fondamentali mediante l’organizzazione e il procedimento, trattato nell’altro studio prima citato.

La distinzione in seno allo Stato di diritto fra ciò che attiene alla “libertà” e ciò che comporta la “sicurezza”, dà luogo allo “Stato di prevenzione”, nozione, questa, basilare nel pensiero di Denninger per il carattere dell’Unione Europea oltre che per il ruolo della Germania in seno a essa, e per lo stesso ruolo del diritto nel “disordine globale” e l’effettività dei diritti fondamentali mediante l’organizzazione e il procedimento. Tutto ciò è proposto con molti itinerari nella trattazione di queste nozioni, delle quali lo Stato di diritto rappresenta il centro, non solo concettuale, ma anche - se è permesso dirlo - emotivo.

La vasta bibliografia delle opere di Denninger (per la quale si può vedere, in particolare, la raccolta di saggi *Recht in globaler Unordnung*, BWV, Berlin, 2007, pp. 507-509) mostra la complessità di quest’approccio. Essa è raccolta sotto un’intitolazione, ispirata al “disordine” mondiale globale, che rivela il pessimismo realista con cui egli si poneva, giuridicamente e politicamente, di fronte alle vicissitudini dello stato contemporaneo nelle democrazie, beninteso senza allontanarsi da una radicata adesione, giuridica e politica, alla natura e al valore di queste ultime e alla loro permanente vigenza al di là delle riforme comportate dalla costituzione tedesca, come è evidente dallo scritto *Menschenrechte und Grundgesetz* (cit.).

Non intendo concludere sostenendo che, nell’esame della condizione della democrazia odierna, Denninger sia un pessimista; egli è piuttosto, come ho appena rilevato, un realista, ma gli ideali che persegue gli impediscono di cadere in una visione negativa. Anzi si può dire che egli sollevi lo sguardo per scorgere quanto di finemente importante ci sia nella democrazia, nonostante i suoi difetti, e veda come

essa mantenga molto delle sue promesse, a patto che sappia coniugare libertà ed eguaglianza, aprendosi così alla speranza di un mondo più giusto.

Vorrei terminare sottolineando, in questo momento storico di acuta tensione tra diritti alla eguaglianza e diritti alla differenziazione, l'attualità del suo pensiero giuridico e di alcune sue riflessioni su temi che sono andati assumendo un'importanza crescente. Tra questi, ad esempio, il tema della solidarietà, un istituto dinamico e carico di potenzialità per la riduzione dei conflitti e che richiede "il continuo superamento dei propri pregiudizi che si nutrono di un etnocentrismo primitivo". Un'attualità che induce non solo ad approfondire il suo pensiero ma a studiarne, come giustamente fa questo convegno, la possibile traduzione in moduli giuridici. Non rimane che ringraziare il grande studioso che ci ha lasciato questa eredità e chi ha avuto il merito di organizzare il convegno che ne vivifica la memoria.